

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi, da parte dell’Agenzia per lo sviluppo del turismo, denominata Turismo Friuli Venezia Giulia, per l’organizzazione di soggiorni nelle strutture ricettive turistiche del territorio montano, ai sensi dell’articolo 7, comma 142, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

- Art. 1 finalità
- Art. 2 soggetti beneficiari
- Art. 3 iniziative finanziabili
- Art. 4 modalità di presentazione delle domande
- Art. 5 aiuti “de minimis” ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006
- Art. 6 criteri di priorità
- Art. 7 spese ammissibili
- Art. 8 intensità e limiti di contributo
- Art. 9 modalità di concessione dei contributi
- Art. 10 modalità di liquidazione e di erogazione dei contributi
- Art. 11 rendicontazione della spesa
- Art. 12 disposizioni transitorie
- Art. 13 rinvio
- Art. 14 rinvio dinamico
- Art. 15 entrata in vigore

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 7, comma 142, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), i criteri e le modalità per la concessione di contributi, da parte dell’Agenzia per lo sviluppo del turismo, denominata Turismo Friuli Venezia Giulia, di seguito Turismo FVG, di cui all’articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), per l’organizzazione di soggiorni nelle strutture ricettive turistiche, di cui al Titolo IV della legge regionale 2/2002, situate sul territorio montano, al fine di incentivare i medesimi soggiorni, di sviluppare la conoscenza e la fruizione del territorio e di potenziare il turismo scolastico nella regione, ai sensi dell’articolo 6, comma 123, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), come modificato dall’articolo 6, comma 84, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

art. 2 soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento gli enti pubblici, gli istituti scolastici, le associazioni senza finalità di lucro, i circoli aziendali, i patronati, gli enti morali o religiosi, operanti in Italia o all’estero, nonché i consorzi turistici e gli operatori turistici associati.

art. 3 iniziative finanziabili

1. Sono ammesse a contributo le iniziative dirette all’organizzazione di soggiorni nelle strutture ricettive turistiche, di cui al Titolo IV della legge regionale 2/2002, situate sul territorio montano, che presentano i seguenti requisiti:

- a) durata minima di **tre giorni**, con almeno due pernottamenti, se il soggiorno è organizzato da istituti scolastici;
- b) durata minima di **cinque giorni**, con almeno quattro pernottamenti, se il soggiorno è

- organizzato da enti pubblici, associazioni senza finalità di lucro, circoli aziendali, patronati, enti morali o religiosi, nonché da consorzi turistici o da operatori turistici associati;
- c) numero minimo di partecipanti pari a **quindici persone** per soggiorno;
 - d) periodo di realizzazione **successivo** alla presentazione della domanda di contributo.

art. 4 modalità di presentazione delle domande

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 108, lettera f), della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), i soggetti di cui all'articolo 2 presentano domanda di contributo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, **alla Turismo FVG**, entro il **30 novembre** dell'anno precedente a quello di realizzazione dell'iniziativa, secondo lo schema approvato con decreto del direttore centrale delle attività produttive.
2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, è corredata della seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa dell'iniziativa da realizzare, contenente, in particolare, l'indicazione della durata, del periodo di svolgimento, del numero di partecipanti, della categoria di destinatari e della quota individuale di partecipazione;
 - b) preventivo dettagliato delle spese relative all'iniziativa;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante, attestante l'eventuale presentazione, a soggetti diversi dalla Turismo FVG, di domande per contributi per la medesima iniziativa e l'ammontare del contributo oggetto delle domande stesse, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante, attestante la natura giuridica del soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;
 - e) per i soggetti beneficiari aventi natura di impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante, relativa al rispetto della regola "de minimis", ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
 - f) indicazione delle modalità di accreditamento del contributo.
3. Qualora siano presentate più domande per la medesima iniziativa, da parte dello stesso soggetto o di soggetti diversi, viene finanziata solo quella presentata per prima.

art. 5 aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. I contributi in favore di soggetti aventi natura di impresa sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Ai fini del riscontro del rispetto della regola "de minimis", alla domanda di contributo è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa e attestante qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. La medesima dichiarazione è, altresì, presentata alla Turismo FVG, su richiesta della stessa e prima dell'adozione del decreto di cui all'articolo 9, comma 1.
4. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con altre forme di aiuto o contributo pubblico, relativamente agli stessi costi ammissibili, derivanti da altre disposizioni normative regionali, statali e comunitarie, se il cumulo dà luogo a una intensità di aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria, per gli aiuti esentati dalla notifica, o in una decisione della Commissione, per gli aiuti notificati.

art. 6 criteri di priorità

1. I fondi disponibili sono ripartiti in base alla graduatoria delle domande ammesse, formulata applicando i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:
 - a) iniziative effettuate nei periodi di bassa stagione;
 - b) iniziative riservate a studenti;
 - c) iniziative riservate a gruppi di anziani;
 - d) iniziative diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c).
2. Si considerano periodi di bassa stagione i periodi dell'anno non rientranti in quelli di alta stagione determinati con decreto della Direzione centrale attività produttive, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 0128/Pres., in materia di strutture ricettive turistiche.
3. In presenza di iniziative effettuate in periodi compresi tra bassa e alta stagione o con la partecipazione di gruppi misti composti da studenti, anziani e altri soggetti, si segue il criterio della prevalenza nell'ambito di ciascuna iniziativa.
4. In caso di parità nella graduatoria, opera il criterio residuale relativo all'ordine cronologico di presentazione delle domande, determinato dal timbro datario apposto dalla struttura competente, in caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria, o dalla data di spedizione, in caso di invio tramite lettera raccomandata. Nel caso di domande pervenute o spedite nello stesso giorno, l'ordine cronologico è attestato dal numero progressivo di protocollo.

art. 7 spese ammissibili

1. Ai fini della determinazione dei contributi, nella spesa ammissibile sono comprese le spese per l'organizzazione dei soggiorni e, in particolare, le spese per le seguenti voci:
 - a) pernottamento nelle strutture ricettive turistiche;
 - b) scuola di sci;
 - c) noleggio di attrezzature sportive da sci;
 - d) skipass;
 - e) escursioni guidate;
 - f) ingresso in impianti sportivi;
 - g) quota forfettaria di spese di organizzazione, pari al 10 per cento della spesa complessiva.
2. **Non sono ammissibili** le spese di trasporto dei partecipanti dalla località di provenienza e per raggiungere la medesima località.

art. 8 intensità e limiti di contributo

1. I contributi non possono eccedere la misura del **50 per cento** della spesa ammissibile e, comunque, gli importi massimi di 3 mila euro per soggiorno e di cinquanta euro per partecipante.

art. 9 modalità di concessione dei contributi

1. Con decreto del direttore generale della Turismo FVG, adottato entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande e previa verifica del rispetto della regola "de minimis" ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è approvata la graduatoria delle domande ammesse di cui all'articolo 6, è determinato il riparto dei fondi disponibili ed è fissato il termine di rendicontazione della spesa di cui all'articolo 11.
2. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 1, è data comunicazione scritta ai soggetti beneficiari.
3. I contributi sono concessi fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine di graduatoria. Qualora si rendano disponibili, nel corso dell'esercizio finanziario, altri fondi, possono essere effettuati ulteriori riparti sulla base della graduatoria già approvata.

art. 10 modalità di liquidazione e di erogazione dei contributi

1. I contributi sono liquidati ed erogati a seguito dell'approvazione, da parte della Turismo FVG, della rendicontazione della spesa di cui all'articolo 11.
2. I contributi possono essere erogati, in via anticipata, in misura non superiore al 50 per cento dell'importo concesso, su richiesta del soggetto beneficiario presentata entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del decreto di concessione dei contributi.

art. 11 rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i soggetti beneficiari presentano alla Turismo FVG, entro il termine stabilito con il decreto di concessione dei contributi o eventualmente prorogato, su istanza motivata del soggetto richiedente, la seguente documentazione:
 - a) nel caso di soggetti di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), quali, in particolare, enti locali e istituti scolastici:
 - 1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
 - 2) relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata, recante, in particolare, la durata, il periodo di svolgimento, il numero di partecipanti, la categoria di destinatari e la quota individuale di partecipazione;
 - b) nel caso di soggetti di cui all'articolo 43 della legge regionale 7/2000, quali, in particolare, associazioni senza finalità di lucro:
 - 1) elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa;
 - 2) relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata, recante, in particolare, la durata, il periodo di svolgimento, il numero di partecipanti, la categoria di destinatari e la quota individuale di partecipazione;
 - c) nel caso di soggetti diversi da quelli di cui agli articoli 42 e 43 della legge regionale 7/2000:
 - 1) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per l'iniziativa;
 - 2) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
 - 3) relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata, recante, in particolare, la durata, il periodo di svolgimento, il numero di partecipanti, la categoria di destinatari e la quota individuale di partecipazione.
2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini previsti comporta la revoca dei contributi.

art. 12 disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 144, della legge regionale 1/2007, ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 124 e 125, della legge regionale 1/2005, come modificate dall'articolo 6, comma 84, della legge regionale 15/2005, nonché la disposizione di cui all'articolo 6, comma 125 bis, della legge regionale 1/2005, come introdotta dall'articolo 6, comma 86, della legge regionale 15/2005.

art. 13 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

art. 14 rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 15 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.